

TI_GERICHTE 32.2014.11 vom 20. November 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2014.11

FR: TI_GERICHTE 32.2014.11 du 20 novembre 2013

IT: TI_GERICHTE 32.2014.11 del 20 novembre 2013

Regeste

Ricorso intempestivo. Negata la restituzione del termine per ricorrere, la malattia non essendo nel caso concreto un motivo per concedere la restituzione

Erwägungen

E. 18

gennaio 2000; DTF 123 V 106 consid. 2a; 114 V 123 consid. 3b). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2009, N. 4 ad art. 41, p. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). La giurisprudenza ammette ad esempio che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo (DTF 112 V 255). Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255; cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). La giurisprudenza ha segnatamente negato la restituzione dei termini nel caso di una malattia che non impediva completamente il rispetto dei termini (DTF 112 V 256), di una parziale incapacità lavorativa o di un sovraccarico di lavoro (cfr. Kieser, op. cit., N. 7 ad art. 41, p. 527). Il TCA constata che dal ricorso non emerge alcun valido motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso. L'assicurata si limita infatti ad affermare di essere stata ammalata trovandosi di conseguenza nell'impossibilità di ritirare la raccomandata, producendo un certificato medico del curante dr. _____ attestante un'inabilità lavorativa dal 27 novembre al 6 dicembre 2013 per la diagnosi di "Stato influenzale con grave menometrorragie" (doc. XI/1). Ora, l'addotta malattia manifestamente non costituisce un (valido) motivo d'impedimento ai sensi della succitata giurisprudenza. L'assicurata infatti, che, come detto, era perfettamente conscia dell'imminente arrivo della decisione dell'Ufficio AI in merito alla sua domanda di prestazioni, avrebbe dovuto predisporre il necessario affinché, in sua assenza o in caso di suo impedimento, la posta fosse regolarmente evasa e, se necessario, il ricorso

tempestivamente inoltrato, se del caso tramite un rappresentante. L'addotta circostanza che il foglietto giallo della Posta che avvisa della ricezione di una raccomandata non menzioni il nome del mittente, non può giustificare la negligenza imputabile all'interessata, la quale, come detto, sapeva o doveva sapere dell'imminente arrivo della decisione; inoltre, le sarebbe stato verosimilmente possibile accertarsi della provenienza della lettera raccomandata pervenutale mediante una telefonata all'ufficio postale, a maggior ragione considerando come si trattava in concreto di una sede postale di piccole dimensioni. Per il resto va detto che comunque la ricorrente non adduce un valido motivo di salute che le avrebbe impedito, dopo il ritiro della decisione contestata, di formulare il suo ricorso tempestivamente. In effetti anche ammettendo un ritardo nel ritiro della decisione impugnata, la ricorrente, che dichiara di aver preso conoscenza della stessa il 3 dicembre 2013, avrebbe potuto presentare tempestivamente il gravame se si considera che in ogni modo il suo medico curante ha attestato un'inabilità lavorativa "solo" fino al 6 dicembre 2013 (doc. XI/1). Né del resto la ricorrente può essere seguita laddove si richiama ad una presunta osservanza troppo rigorosa delle regole procedurali e ad un formalismo eccessivo, nonché al principio della buona fede, a maggior ragione ove si ricordi che all'interessata, di formazione e professione avvocato, ben doveva essere conosciuto il dianzi ricordato disciplinamento legale e giurisprudenziale in materia di termini di ricorso e che avrebbe quindi ragionevolmente potuto e dovuto predisporre il necessario ai fini del corretto rispetto degli stessi. Quanto infine al fatto che la presente vertenza verte, nel merito, su una decisione che ha respinto una richiesta di traduzione/ingrandimento testi e che concerne in definitiva una prestazione effettuata da terzi (l'Unitas), questo Tribunale si limita ad osservare che l'indubbia importanza della domanda di prestazioni formulata dall'assicurata non può esimere dalla corretta applicazione delle norme di procedura, nel rispetto del principio della sicurezza del diritto e dell'uguaglianza dinnanzi alla legge. Il ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo. 2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza - ancorché Michaela Lupi abbia formulato istanza di esenzione (I), che non può essere accolta in quanto il gravame manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e 121 I 60 consid. 2a tutte con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2011; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544) - alla ricorrente vengono accollati fr. 200.-- di spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.